

LEGISLAZIONE STRANIERA  
SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

**La legge per gli infortuni sul lavoro**

nello Stato del Massachusetts. <sup>(1)</sup>

Nel 1911 lo Stato del Massachusetts adottava una legge sugli infortuni sul lavoro, *Workmen's compensation act*, che con vari emendamenti è anche oggi in vigore. Per essa gli esercenti di imprese, industrie, costruzioni, esercizi, ecc., senza distinzione o limitazione di sorta, con l'eccezione delle opere connesse alla coltivazione dei campi o ai servizi domestici, possono, se vogliono, assicurarsi presso la Compagnia di assicurazione di Stato o presso le affini private.

Viene in tal modo a decadere la così detta responsabilità padronale ed a scaturire quella della Compagnia assicuratrice.

La legge però, come si è detto, non è obbligatoria ed infatti parecchie grandi Compagnie, specialmente quelle esercenti servizi tramviari e ferroviari, non hanno per ora usufruito delle disposizioni contenute in essa, sicchè, nella eventualità di infortuni avvenuti ad operai alle loro dipendenze, l'infortunato deve anche oggi procedere direttamente contro l'imprenditore a mezzo dei tribunali.

Tuttavia la legge, pur non imponendo l'obbligatorietà della assicurazione, nell'art. 1<sup>o</sup>, parte prima, stabilisce che in una azione giudiziaria, mossa da un sinistrato contro un'impresa non assicurata, l'onere della prova da parte dell'attore venga grandemente alleggerito. Difatti, mentre prima detto attore, per conseguire una indennità, doveva dimostrare che l'infortunio non era avvenuto per sua colpa, nè per colpa di un suo compagno di lavoro, nè in conseguenza di cause inerenti al lavoro stesso e

---

(1) Questo studio è stato compilato sotto la direzione del Dott. Gustavo De Rosa, console d'Italia in Boston Mass. sull'ultimo testo della legge emendata (« *Workmen's compensation* » Act.; 4 luglio 1915). Nella compendiosa sintesi della legge americana si ebbe precipua cura di mettere in evidenza tutti quei principi e disposizioni che maggiormente possano interessare i parenti residenti in Italia di connazionali emigrati nel Massachusetts.

come tali implicitamente accettate quali rischio normale, adesso, invece, per prevalere in giudizio, deve solo dimostrare che l'infortunio fu causato da negligenza imputabile alla compagnia imprenditrice od a qualsiasi suo dipendente.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INFORTUNI  
SECONDO IL « WORKMEN'S COMPENSATION ACT ».

Quando si tratta di infortunii avvenuti ad operai alle dipendenze di imprenditori assicurati, il fatto della morte dell'operaio non è di per sè stesso titolo sufficiente per concedere ai parenti superstiti il diritto a liquidare una indennità. È sempre necessario provare che la morte fu causata da infortunio inerente al lavoro proprio d'ogni singolo operaio e nel disbrigo di esso lavoro (arising out of and in the course of his employment). Solo in questo caso alla morte dell'operaio viene riconosciuto il carattere di infortunio sul lavoro, contemplato dal « workmen's compensation act ».

Le persone cui è dato conseguire una indennità in seguito alla morte per infortunio di un loro congiunto, si possono raggruppare in due categorie:

1° quelle che hanno diritto a indennità, senza essere tenute, in modi assoluto, a dimostrare che vivevano alla dipendenza del defunto infortunato;

2° quelle che per liquidare una indennità debbono dimostrare di essere in tutto o in parte dipendenti per il loro sostentamento dal defunto infortunato (Dependency).

*Categoria prima.*

In caso di morte dell'operaio, la moglie superstite può reclamare i due terzi della paga settimanale percepita dal defunto marito, durante l'ultimo anno di vita, per un periodo di cinquecento settimane. Le rate settimanali non possono mai essere inferiori a dollari 4, nè maggiori di doll. 10 e la somma complessiva non può superare doll. 4000.

Il testo originale della legge sugli infortunii prescriveva che la vedova, per riscuotere l'indennità, dovesse essere stata convivente col marito fino alla di lui morte. In epoca recente però la

legge venne su tal punto emendata, nel senso che si riconobbe diritto a pensione alle vedove, anche se non conviventi col marito, purchè le cause della separazione fossero riconosciute giuste.

Nel caso che il defunto, essendo rimasto vedovo prima dell'accidente, lasci figli minori di diciotto anni, o anche maggiori se inabili al lavoro, detti figli hanno diritto a dividersi, in parti uguali, la pensione, che sarebbe spettata alla loro madre.

Nel caso che il defunto lasci la vedova del secondo letto e figli del primo letto, minori di diciotto anni, od anche maggiori, purchè fisicamente invalidi, il sussidio viene diviso a porzioni uguali fra i figli, tanto del primo che del secondo letto e la vedova, la quale viene compresa nel numero di essi figli. Però le quote spettanti ai figli del secondo letto sono pagate alla madre per il mantenimento di essi, mentre le quote dovute ai figli del primo letto sono pagate al loro tutore, durante la minore età e direttamente dopo raggiunta la maggiore età.

Carattere speciale di questa categoria, oltre il già accennato di non dover dimostrare in modo assoluto la dipendenza dal defunto, è stato, fino a qualche tempo fa, quello che le pensioni cui hanno diritto le vedove e i figli minori potessero, in caso di morte dei titolari, costituire un diritto successorio. Attualmente però tale diritto, che non è dalla legge espresso, dietro appello delle compagnie di assicurazioni innanzi alla Corte Suprema dello Stato, fu contestato, e l'importante questione non è stata risolta.

#### *Categoria seconda.*

Quando un infortunato non lascia nè moglie, nè figli minorenni, gli altri parenti per poter conseguire una indennità, debbono dimostrare di essere vissuti in tutto o in parte alle dipendenze del defunto. La legge non specifica quali sieno, oltre la vedova e i figli minori, i parenti che possono conseguire una indennità, ma generalmente in questa seconda categoria rientrano i genitori e i germani.

#### INFORTUNATI CHE NON LASCIANO DIPENDENTI.

Per gli infortunii toccati a coloro i quali al momento della morte non lasciano nè moglie, nè figli minori, nè parenti che sieno

vissuti alle loro dipendenze, la compagnia di assicurazione è solo obbligata a pagare le spese di malattia e funerale, in tutto non più di dollari 200.

#### PROCEDURA.

La liquidazione delle pensioni settimanali è affidata ad una Commissione composta di cinque speciali funzionari, nota sotto il nome di « Industrial accident board ». I Commissari hanno qualità di giudici e sono equiparati in grado e in rango ai giudici della Corte Superiore.

Quando è impossibile conciliare le pretese dei parenti del defunto o dei loro rappresentanti e quelle della compagnia di assicurazione, viene presentata istanza alla Commissione predetta per ottenere il giudizio di una Commissione arbitrale. Detta Commissione arbitrale si compone di tre membri di cui uno appartiene al « Board » e gli altri due vengono rispettivamente scelti dalle parti.

Davanti a questa Commissione compare il rappresentante dei parenti del defunto, cui spetta l'onere della prova relativamente alle circostanze cui si oppone la compagnia di assicurazione.

Nella categoria prima si deve anzitutto dimostrare in ogni caso che l'operaio morì per proprio e vero accidente sul lavoro; oltre a ciò deve generalmente dimostrare l'avvenuto matrimonio fra il defunto e la di lui vedova e la convivenza dei coniugi fino all'espatrio del marito, causato da ragioni di lavoro e per migliorare le condizioni della famiglia, ecc., ecc.

Nella categoria seconda, l'onere della prova è assai più laborioso. Raggiunta la prova che l'operaio perì per vero e proprio accidente sul lavoro, si deve infatti dimostrare la dipendenza totale o parziale. Al riguardo la Compagnia di assicurazione può opporsi alla produzione di qualsiasi atto notarile o di qualsiasi atto redatto innanzi alle Autorità comunali, atti tendenti a dimostrare l'invio di danaro alle famiglie da parte del defunto, e può pretendere che il fatto della dipendenza venga dimostrato o dalla deposizione di testimoni residenti negli Stati Uniti e che abbiano avuto rapporti col defunto, o facendo interrogare parenti e testi-

moni residenti in Italia da competente magistrato, all'uopo incaricato con lettere rogatorie.

Le decisioni della Commissione arbitrale sono inappellabili per quanto riguarda la constatazione dei fatti, ma per quanto riguarda l'applicazione della legge esiste appello avanti alla intera Commissione (Full Board). La decisione della intera Commissione può solo essere annullata dalla Corte Suprema dello Stato del Massachusetts.

Una volta provata la dipendenza, l'entità del sussidio settimanale viene dal « Board » calcolata per le persone comprese nella seconda categoria (1) in proporzione di quanto l'infortunato guadagnava e di quanto inviava alla famiglia nell'ultimo anno di vita.

Questo come criterio generale; al riguardo si trascrivono le testuali parole della legge, non facilmente traducibili ed in pratica abbastanza oscure:

« If the employee leaves dependents only partially dependent upon his earnings for support at the time of his injury, the association shall pay such dependents a weekly payments for the benefit of persons wholly dependent as the amount contributed by the employee to such partial dependents bears to the annual earnings of the deceased at the time of his injury ».

ATTI E DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI  
E PER LA SOLUZIONE DELLE RELATIVE VERGENZE.

Per la liquidazione delle indennità, sia in via bonaria, sia in via legale, si consiglia sempre l'invio dei seguenti documenti:

1° lettere del defunto, riguardanti l'invio di somme di danaro alla persona o alle persone che domandano indennità;

2° ricevute di vaglia postali o di vaglia bancari o altre prove tendenti a dimostrare l'avvenuto invio di somme di danaro da parte del defunto;

3° atto di matrimonio, quando si tratti di vedove;

4° lettere del marito alla moglie, tendenti a mettere in evi-

(1) Per quelle comprese nella prima categoria fu già detto che è stabilita in base ai due terzi della paga settimanale percepita dal defunto.

denza i buoni rapporti fra coniugi e a dimostrare che la loro separazione era stata motivata da giuste cause;

5° atto di nascita, quando si tratti di figli minori;

6° mandato di procura a persona, qui residente, per poter trattare la liquidazione delle indennità dinanzi alla competente Commissione.

Relativamente ai numeri 1, 2 e 4 è bene notare che le lettere e gli altri documenti debbono essere di data non anteriore all'anno che precedette la morte dell'infortunato. Se fossero di data anteriore non avrebbero alcun valore.

Relativamente al n. 6 è bene notare che, per quanto la legge in parola non richieda il patrocinio di legali, in pratica è assolutamente necessario nominare un avvocato, perchè le compagnie di assicurazione non pagano indennità, senza prima sollevare ogni possibile eccezione per il tramite di avvocati abili e specializzati in materia. Gli interessati debbono quindi essere rappresentati da un legale esperto in legislazione sugli infortunii ed altrettanto abile come professionista.

PAGAMENTO IN UNA SOL. VOLTA  
DI TUTTE LE RATE SETTIMANALI LIQUIDATE.

La legge non si oppone a che la Compagnia di assicurazione, dopo non meno di sei mesi dall'epoca in cui furono incominciati i pagamenti settimanali e sempre coll'approvazione del « Board », paghi in una sol volta quelle somme che dovrebbe versare in rate settimanali per cinquecento settimane.

Naturalmente la Compagnia, consentendo a tale pagamento, cui non è affatto obbligata, ha diritto di prelevare gli interessi per il periodo in cui la somma dovuta viene pagata in anticipazione.

L'ottenere una somma tutta insieme è il più delle volte conveniente, e può soprattutto essere desiderabile quando si tratti di genitori infortunati, che abbiano raggiunta una età piuttosto avanzata. In questo caso però la Compagnia, oltre gli interessi per il periodo di anticipazione, esige un premio.

## Regolamento 26 aprile 1916 per l'applicazione dell'art. 32 della legge argentina sull'immigrazione<sup>(1)</sup>

Attesochè l'art. 32 della legge sulla immigrazione proibisce ai capitani dei piroscafi che imbarcano gli emigranti, di trasportare come tali nel territorio della Repubblica persone affette da malattia contagiosa o da vizio organico che le renda inabili al lavoro, e così pure dementi, mendicanti, persone che abbiano riportato condanna o siano state sottoposte a procedimento penale, nè maggiori di anni 60 che non siano capi di famiglia;

Considerando :

che l'intento del legislatore nell'emanare la precedente disposizione, concordante con l'art. 25 della Costituzione, era ispirato all'alta convenienza di tendere alla formazione di una razza sana, fisicamente e moralmente atta al lavoro, intento che deve essere attuato nella sua integrità per la sua ripercussione sull'avvenire della razza;

che ciò non ostante la disposizione stessa non era stata fatta oggetto di particolari norme regolamentari, salvo per la parte che si riferisce alle malattie contagiose (con decreto 28 ottobre 1913), mentre il Ministero dell'agricoltura ritenne che anche le altre disposizioni siano regolamentate onde il mandato della legge possa avere piena esecuzione;

considerando inoltre che i passaporti e gli altri documenti che in conformità all'art. 5 del regolamento di sbarco sono richiesti ai passeggeri di 2<sup>a</sup> e di 3<sup>a</sup> classe per comprovare la loro identità risultano insufficienti, in quanto rendono possibile la sostituzione di persona, come è risultato in pratica, e che conviene perciò dare altre disposizioni che assicurino l'identità indubbia ed effettiva degli emigranti;

---

(1) Nel numero precedente di questo stesso Bollettino abbiamo esposto le ragioni che hanno indotto il Ministero argentino dell'agricoltura ad emanare il regolamento del quale qui, per la prima volta, pubblichiamo il testo integrale.

Il Presidente della Nazione argentina, decreta :

Art. 1. — Sono considerati come :

a) *affetti da vizio organico che li rende inabili al lavoro* i ciechi, sordo-muti, paralitici, invalidi in ambedue le braccia o anche nel solo braccio destro, invalidi nelle due gambe: tutte in genere le persone che abbiano per un vizio o difetto fisico limitata la loro capacità al lavoro;

b) *dementi*: gli idioti, deboli di mente, epilettici ed individui, in genere, affetti da qualsiasi alienazione mentale;

c) *mendicanti*: le persone che abbiano vissuto di elemosina nel paese di origine; le donne sole con figli minori di anni 10; gli zingari e quante altre persone si ritiene possano cadere a carico della beneficenza pubblica.

Art. 2. — Gli immigranti giungendo al porto di sbarco in territorio argentino presenteranno ai funzionari della Direzione generale della immigrazione un *certificato dell'autorità giudiziaria del paese di origine*, vistato gratuitamente dal competente console argentino, dal quale certificato dovrà risultare che il titolare non è stato sottoposto ad azione penale per un delitto contro l'ordine sociale nei dieci anni precedenti, o per delitti che abbiano dato luogo a pene infamanti, come pure che non ha sofferto alienazione mentale nè esercitato la mendicizia.

Art. 3. — La fotografia dell'immigrante dovrà essere incollata nel suo passaporto e contrassegnata col bollo dell'autorità che ha rilasciato il documento o anche del console argentino competente per territorio.

Art. 4. — Gli immigranti non provvisti di questi documenti si considereranno compresi nel disposto dell'art. 32, e pertanto verranno ricondotti al porto d'arrivo, restando il capitano che ne effettuò lo sbarco nel territorio argentino, soggetto alle multe stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 5. — Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto (1).

(1) L'accoglienza fatta dalla stampa locale al presente decreto non fu favorevole, senza eccezioni e senza distinzioni. « La Nacion » loda il provvedimento considerandolo come utile misura preventiva contro la probabile invasione di tutti gli invalidi che sopravvissuti alla guerra attuale e non riuscendo ad assicurarsi il sostentamento in

### Decreto n. 4 del 1° marzo 1916 sull'immigrazione e la naturalizzazione degli stranieri nello Stato di Panama

Il Presidente della Repubblica facendo uso delle proprie attribuzioni e tenendo in conto la legge n. 32 del 19 dicembre 1914 (1), decreta:

Art. 1. — Oltre ai requisiti che esige l'articolo 6 della citata legge n. 32, come prova di domicilio, gli interessati devono provare con un certificato dell'ufficio di stato civile che hanno adempito al disposto dell'articolo 12 della legge n. 44 del 17 dicembre 1912.

Art. 2. — Il deposito prescritto dall'art. 24 della legge n. 32 in questione, non sarà restituito all'interessato se non trascorsi tre mesi dalla consegna, quando l'immigrante comprovi innanzi al rispettivo Governatore della provincia nella quale pone la residenza, con tre dichiarazioni rese da testimoni onorevoli davanti a un giudice di circolo o municipale, oppure con un certificato del console del suo rispettivo paese, che ha trovato lavoro o occupazione lecita, di carattere stabile. In queste dichiarazioni, o nel certificato del console, deve essere indicato inoltre il numero di registro sotto il quale l'immigrante è iscritto nel Consolato rispettivo, il nome della persona, compagnia, corporazione o impresa colla quale l'immigrante lavora e il genere di occupazione o di impiego al quale è adibito. Si intende per lavoro di carattere stabile quello che si fa per conto proprio o per conto altrui in uno

---

patria intendano procurarselo in terra argentina. Di tali preoccupazione, per il dopo guerra, si è ampiamente parlato nel precedente numero di questo stesso Bollettino. Altri ritengono che sarebbe stato inutile emanare un nuovo decreto qualora fossero state applicate con rigore le disposizioni già in vigore (La Prensa) o obietta in merito alla troppo pedissequa imitazione delle norme regolanti l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. (La Razon). Più seria è la critica ad alcune delle nuove specifiche contenute nel Decreto, quali ad esempio quella vietante l'ammissione nell'Argentina di persone che siano cadute sotto l'azione della giustizia per delitti « contro l'ordine sociale ». Sembra, osserva qualche giornale, che, contro le più nobili tradizioni del paese s'intenda chiudere le porte del territorio repubblicano, oltre che ai delinquenti comuni, a tutti indistintamente i rei di delitti politici, comprese quindi le possibili vittime di governi reazionari. Il Commissariato dell'emigrazione si limita qui a fare la cronaca obbiettiva di quanto finora è stato detto e fatto al riguardo.

(1) Pubblicata nella sua traduzione integrale nel « Bollettino dell'emigrazione », n. 1 dell'anno in corso.

stabilimento commerciale, industriale, professionale o agricolo o in opere di costruzioni.

Art. 3. — I depositi ai quali si riferisce l'articolo antecedente saranno versati dagli immigranti presso il Consolato di Panama o, in mancanza di questo, presso quello di una Nazione amica, nel porto di imbarco; e tali depositi saranno rimessi dal console all'amministratore del Tesoro della provincia dove siano diretti gli immigranti. Il console rilascerà una ricevuta a favore dell'immigrante che eseguisce il deposito, terrà un libro a madre e figlia delle ricevute che rilascerà e invierà, col medesimo vapore, all'amministratore del Tesoro della provincia rispettiva una lista degli immigranti che si imbarcheranno a destinazione della Repubblica.

Art. 4. — Il Governatore della provincia dove arrivino immigranti di quelli menzionati nell'articolo 24 della legge 32 del 1914 citata, notificherà a costoro che se dopo tre mesi di residenza nell'Istmo non avranno trovato lavoro lecito e stabile dovranno abbandonare il paese perchè da considerarsi compresi in una delle esclusioni di cui all'articolo 17 della legge menzionata.

Art. 5. — Se gli immigranti a cui si riferisce l'articolo antecedente si rifiutassero di obbedire alla notificazione del Governatore della provincia nella quale si trovino, questo funzionario li farà rimbarcare per il luogo di provenienza, pagando le spese di viaggio con il deposito esistente a loro favore presso l'amministrazione del Tesoro della rispettiva provincia e restituendo all'interessato la eventuale differenza.

Art. 6. — I Governatori provinciali sono competenti ad applicare le pene stabilite dalla legge 32 del 1914 e da questo decreto; e in nessun caso i depositi che gli immigranti abbiano presso le amministrazioni del Tesoro della provincia nella quale risiedono, saranno restituiti senza la autorizzazione del rispettivo Governatore. La restituzione di tale deposito si farà mediante un ordine del Governatore della rispettiva provincia diretto all'amministratore del Tesoro, e in esso saranno indicati il nome dell'immigrante, il numero d'iscrizione nel registro consolare, il nome del vapore col quale arrivò, il luogo di provenienza, lo stabilimento o la persona ai cui servizi si trova e la data del suo arrivo.

Art. 7. — Contro le disposizioni prese dai governatori in ma-

teria di immigrazione, gli interessati potranno appellare alla segreteria degli affari esteri della Repubblica.

Art. 8. — Dalle disposizioni antecedenti sono eccettuate le persone seguenti:

a) gli operai che vengano sotto contratto a prestare servizio nel Canale di Panamá, o presso la Compagnia della ferrovia di Panamá, sempre che il Governo del Canale, o la Direzione della Compagnia, diano il corrispondente avviso al Governo di Panama;

b) gli immigranti ai quali il Governo accordasse facilitazioni fino dall'inizio del viaggio all'estero per venire nell'Istmo a stabilirvisi come agricoltori, sempre che siano provvisti di un certificato rilasciato dal Console di Panama del porto di imbarco, previa autorizzazione del segretario degli affari esteri, dal quale risulti la loro vera qualità di immigranti;

c) le persone che, essendo domiciliate nel paese, arrivino provviste di un certificato, comprovante tale circostanza, rilasciato dal Governatore della provincia nella quale fisseranno la loro stabile residenza. Questo certificato potrà rilasciarsi soltanto quando gli interessati comprovino, in conformità dell'art. 6 della legge n. 32 del 1914, e con un certificato dell'ufficio di stato civile, che sono legalmente domiciliati nella Repubblica. A tale certificato è d'obbligo allegare una fotografia dell'interessato;

d) le persone i servizi delle quali siano stati previamente contrattati da individui od imprese stabilite nella Repubblica di Panama, per il che tali individui od imprese faranno le pratiche del caso innanzi alla segreteria degli affari esteri onde questa decida.

Art. 9. — Oltre al divieto stabilito all'articolo 17 della citata legge n. 32 del 1914, neppure potranno entrare nell'Istmo gli stranieri che soffrano di un difetto fisico che, nel concetto delle autorità sanitarie del porto d'arrivo, le renda inabili a guadagnarsi il sostentamento, per mezzo del proprio lavoro, a meno che non provino di avere sostanze proprie con cui mantenersi.

Art. 10. — Contro le decisioni dei medici della sanità in materia di infermità non si darà luogo ad alcun ricorso.

Art. 11. — La segreteria degli affari esteri è competente a decidere circa i reclami cui possa dar luogo l'applicazione dell'arti-

colo 17 della legge 32 del 1914, e risolverà qualsiasi divergenza che sorga a motivo di tale applicazione fra i capi del servizio e i medici della sanità.

Art. 12. — Per le violazioni alle quali si riferisce l'articolo 26 della legge sovra menzionata, si applicherà la pena stabilita quando sia provato che la pubblicazione a mezzo di stampa, anche se non firmata, è opera di uno straniero; e così per le altre violazioni di cui tratta tale articolo.

Art. 13. — Oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 32 della citata legge n. 32 del 1914, è indispensabile, per poter ottenere la carta di naturalizzazione panamense, che l'aspirante alla cittadinanza della Repubblica accompagni la sua istanza con documenti dai quali risulti che ha adempiuto alle formalità stabilite col decreto n. 73 del 10 settembre 1913 e coll'art. 11 della legge n. 44 del 17 dicembre 1912. Dovrà inoltre aggiungere ai documenti anzidetti la marca da bollo nazionale di quarta classe, prescritta dall'articolo 12 della legge n. 24 del 21 gennaio 1915, onde sia apposta sulla carta di naturalizzazione che gli verrà accordata.

Art. 14. — È assolutamente proibito di accordare carte di naturalizzazione a favore degli stranieri menzionati nella legge n. 50 del 1913.

Art. 15. — Restano abolite tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Si comunichi a chi di dovere e si pubblichi.

Dato a Panamá, il 1° marzo 1916.

BELISARIO PORRAS. — *Il segretario degli affari esteri*: LEFEVRE.